

Agevolazioni e contributi nel contest COVID-19

Clever Desk webinar

Sergio Montedoro



Agenda

- Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
- Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
- Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
- Credito d'imposta per negozi e botteghe
- Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa
- Q&A

Articolo 5 - D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (legge 27 del 24 aprile 2020) «*Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici*»

- Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI), ai valori di mercato al 31 dicembre 2019...
- Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti, mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione e finanziamenti agevolati, in favore delle imprese produttrici di tali dispositivi, avvalendosi dell'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo - **INVITALIA S.p.A.**
- E' autorizzata la spesa di **50 milioni per l'anno 2020** per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la norma europea.

... Segue

INVITALIA ha già attivato le modalità per usufruire dei fondi:

- Massimo 5 giorni per la valutazione delle domande.
- Incentivi per le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull'intero territorio nazionale.
- Investimenti compresi tra **200mila e 2 milioni di euro**, che sarà agevolato fino al 75% con un prestito a tasso zero.
- Il mutuo si trasforma in **fondo perduto**:
 - al 100% se si conclude l'investimento in 15 giorni;
 - al 50% se si conclude l'investimento in 30 giorni;
 - al 25% se si conclude l'investimento in 60 giorni.
- **Anticipo immediato del 60%** delle agevolazioni, concesse senza garanzie.
- Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma sempre dopo la pubblicazione del DL Cura Italia.

Articolo 43 - D.L. del 17 marzo 2020 n. 18

«Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari»

- **INVITALIA**, ricevuti i fondi (50 milioni) dall'INAIL, il 4 maggio 2020 ha pubblicato il bando **Impresa Sicura**, che prevede un contributo a fondo perduto del 100% per l'acquisto di DPI, nel limite massimo di **500 euro per ciascun addetto** dell'impresa, e comunque fino a un importo massimo **per impresa di 150.000 euro**.
- Il rimborso è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che soddisfano i seguenti requisiti:
 - regolarmente costituire e iscritte come “**attive**” nel Registro delle imprese;
 - con sede principale o secondaria sul **territorio nazionale**;
 - essere nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
- Si segnala che l'art. 80 della bozza del Decreto Rilancio estende la platea dei beneficiari anche agli **enti del terzo settore** (organizzazioni di volontariato, associazioni enti e fondazioni...).

IN ATTESA DI
APPROVAZIONE

... Segue

- Le spese devono
 - essere sostenute nel periodo compreso tra il **17 marzo 2020 e la data di invio della domanda.**
 - essere connesse a fatture pagate attraverso conti **correnti intestati all'impresa** e con modalità che consentano la piena **tracciabilità** del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
 - essere non inferiori a 500 euro;
 - Non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo: **Non cumulabilità tra il rimborso derivante dal bando e il credito di imposta ex art. 64)**
- La presentazione delle domande si articola in tre fasi:
 - **FASE 1** – Prenotazione del rimborso
 - **FASE 2** – Pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso
 - **FASE 3** – Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso
- Le domande possono essere presentate già a partire dal **11.05.2020 fino al 18.05.2020**, le stesse verranno finanziate in base **all'ordine cronologico di invio.**

Articolo 64 - D.L. del 17 marzo 2020 n. 18

«Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro»

- Per gli esercenti attività di impresa, arte o professione è previsto un credito di imposta, per l'anno 2020, pari al 50% delle spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**.
- Il credito è concesso fino ad un massimo di **20.000 euro** per ciascun beneficiario.
- La dotazione finanziaria complessiva della norma ammonta sino ad un massimo di **50 milioni**.
- Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, atteso entro il 16 aprile, ma non ancora emanato, stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.
- L'art. 30 del Decreto Liquidità - senza tuttavia aumentare la dotazione di spesa - estende la possibilità di fruizione del credito di imposta anche per le spese relative all'acquisto di **DPI e altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori.
- Si evidenzia che l'addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione debba essere indicato in fattura con applicazione del regime di Iva esposta. Rimane quanto previsto, invece, per le prestazioni di pulizia, che godono del regime di *reverse charge*.

... Segue



Articolo 141 – Decreto Rilancio

«Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro»

- L'articolo 64 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, **sono abrogati**. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo;
- Dall'ultima bozza disponibile, la platea dei beneficiari viene ridotta unicamente agli esercenti arte e professioni, **escludendo dunque le imprese**. Viene però al contempo ampliata agli **enti del terzo settore**;
- L'importo del credito concesso è aumentato fino a **€ 60.000 euro** e le risorse stanziare sono incrementate fino a **200 milioni**;
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Articolo 65 - D.L. del 17 marzo 2020 n. 18

«Credito d'imposta per botteghe e negozi»

- Per gli esercenti attività di impresa, è previsto un credito di imposta, per l'anno 2020, pari al **60% del canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (è ammessa unicamente la **categoria catastale C/1**).
- Il credito non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM del 11/03/2020; e cioè quelle attività che non sono state sottoposte alle chiusure e alle restrizioni dovute dall'emergenza.
- Il credito maturerà esclusivamente in capo al locatario e solo a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.
- Tale credito è già utilizzabile, esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 (codice tributo «**6914**») utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

... Segue

IN ATTESA DI
APPROVAZIONE

Articolo 31 – Decreto Rilancio

«Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito»

- Credito di imposta del 60% per esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- Per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
- Il credito sarà calcolato sulla base dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, per i mesi di **marzo, aprile e maggio** qualora abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% in tali mesi rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente;
- Il soggetto avente diritto al credito d'imposta può **optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Articolo 98 - D.L. del 17 marzo 2020 n. 18

«*Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa*»

- L'art. 98 introduce un **regime straordinario di accesso al credito d'imposta** rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
- Il **credito d'imposta**, di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, è concesso, **per il 2020**, nella misura unica del **30 per cento del valore degli investimenti effettuati** (la norma vigente prevede, invece, un credito pari al 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all'anno precedente).
- I soggetti verso cui viene effettuato l'investimento devono essere iscritti al **ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione)** o registrati presso il tribunale e dotati di un Direttore responsabile.
- L'art. 188 della bozza del Decreto Rilancio incrementa al **50 per cento** il credito di imposta, stanziando un tetto massimo di spesa pari a 60 milioni di euro.

IN ATTESA DI
APPROVAZIONE

Articolo 98 - D.L. del 17 marzo 2020 n. 18

«*Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa*»

- Il comma 2 dispone, inoltre, l'**estensione delle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici** (c.d. "*tax credit* per le edicole"). In particolare le modifiche prevedono:
 - a) L'incremento dell'importo massimo del credito di imposta da **2.000 a 4.000 euro** per l'anno 2020;
 - b) L'ampliamento delle spese compensabili con l'ammissione delle spese per i **servizi di fornitura di energia elettrica**, i **servizi telefonici** e di collegamento a **Internet**, nonché per i servizi di **consegna a domicilio** delle copie di giornali;
 - c) l'estensione del credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei **comuni con una popolazione inferiore a 5.000** abitanti e nei comuni con **un solo punto vendita**.
- L'art. 192 della bozza del Decreto Rilancio prevede, inoltre, un bonus una tantum per le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste.

IN ATTESA DI
APPROVAZIONE

Q&A

Visit our website page "Clever Desk" to discover more

www.bgt-grantthornton.it/clever-desk1/

